



CITTA' DI ALBIGNASEGO

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 158 del 21/10/2025

OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DETERMINAZIONE, UBICAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventuno** del mese di **ottobre** alle ore **17:40** si è riunita la Giunta Comunale nella Casa Comunale secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale.

Alla seduta, risultano presenti il **Vice Sindaco** e gli Assessori come di seguito riportato:

[presenti: **5** assenti: **1**]

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
GIACINTI FILIPPO	Sindaco		X	
BOTTIN GREGORI	Vice Sindaco	X		
BARISON MASSIMILIANO	Assessore	X		
LUISE VALENTINA	Assessore	X		
MAZZUCATO MARCO	Assessore	X		
FRANCO ANNA	Assessore	X		

Presiede il **Vice Sindaco Gregori Bottin**.

Partecipa il **Segretario Generale Maria Angelucci**.

OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DETERMINAZIONE, UBICAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025.

Il Presidente constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 19 settembre 2025, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 in pari data, con il quale sono state indette per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

VISTO l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 secondo il quale alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n.212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;

VISTI gli artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;

VISTO l'art. 1, comma 400, lett. h) L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) secondo cui *"il numero degli spazi di cui al secondo comma [n.d.r.: dell'art. 2 L. 4 aprile 1956, n. 212] è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 **nei comuni** da 3.001 a 10.000 abitanti nonchè, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà **nei comuni** da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti"*;

CONSIDERATO che il criterio del numero di abitanti per centro abitato sembra essere stato sostituito dal criterio del numero di abitanti per ciascun Comune, ad opera della disposizione richiamata al punto precedente;

CONSIDERATO che scopo della nuova disposizione normativa è quello di diminuire il numero di spazi da adibire a propaganda elettorale ai fini del contenimento della spesa pubblica;

DATO ATTO che la Città di Albignasego ricade all'interno della fascia dei Comuni con un numero di abitanti compreso tra 10.001 e 30.000, ai quali spettano almeno 5 e non più di 10 spazi da adibire a propaganda elettorale diretta;

PRESE IN ESAME le caratteristiche del Comune allo scopo di individuare le località con maggiore densità di popolazione nella quale ubicare gli spazi da adibire a propaganda elettorale;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti

DELIBERA

1. di stabilire che ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale con liste di candidati, per le elezioni dei componenti il Consiglio Regionale e per

l'elezione del Presidente della Regione, spetta una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L. 04/04/1956 n. 212.

2. di stabilire come segue l'ubicazione e il numero degli spazi anzidetti per la propaganda elettorale:

LOCALITA'		NUMERO SPAZI E UBICAZIONE	
N. d'ord.	DENOMINAZIONE	N.	Ubicazione
1	Centro località San Lorenzo	1	Via XVI Marzo
2	Santa Maria Annunziata	1	Via SS. Pietro e Paolo
3	Località Mandriola	1	Via Don L. Milani – ang. V. D. Minzoni
4	Località Sant'Agostino	1	Via A. Modigliani
5	Centro Località San Tommaso	1	Via Tito Livio
6	Località Carpanedo	1	Via E. A. Mario
7	Località Lion	1	Via Sant'Andrea (Protezione Civile)
8	Località San Giacomo	1	Via Monte Santo parch. sc.elem.

Quindi

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del d.lgs 267/2000, con separata unanime votazione;

Il Vice Sindaco

Gregori Bottin

Il Segretario Generale

Maria Angelucci

